SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

7ª COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

66° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 1975

Presidenza del Presidente CIFARELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio:

« Istituzione dell'albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte » **(32)** (*D'iniziativa dei senatori Pieraccini ed Arfè*):

PRESIDENTE . . *Pag.* 1145, 1147, 1149 e *passim*
BERTOLA . . . . . 1160, 1162, 1163 e *passim*
BURTULO, *relatore alla Commissione* . 1145, 1148 1149 e *passim*
DINARO . . . . . 1152, 1156, 1159 e *passim*
ERMINI 1151, 1152, 1163
PAPA 1154, 1166
PIERACCINI 1155, 1156, 1166
PIOVANO . . . . . 1150, 1151, 1156 e *passim*
SPIGAROLI, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali* . . . . . 1150, 1157 1158 *e passim*
URBANI . . . . . 1150, 1153, 1154 e *passim*
VALITUTTI . . . . 1149, 1150, 1153 e *passim*

La seduta ha inizio alle ore 10,45.

S T I R A T I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Istituzione dell'albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte » (32), d'iniziativa dei senatori Pieraccini ed Arfè

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione dell'albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte », d'iniziativa dei senatori Pieraccini ed Arfè.

Prego il senatore Burtulo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

B U R T U L O , *relatore alla Commissione.* Onorevoli colleghi, l'interesse sempre più crescente per le opere d'arte e per gli oggetti d'arte e d'antiquariato, se da un lato testimonia una preparazione culturale ed un affinamento del gusto comune, dall'altro ha originato molti fenomeni deteriori e — tralasciando i furti clamorosi — il diffondersi di un mercato poco scrupoloso, spesso improvvisato, spregiudicato e, talvolta, addirittura fraudolento. I fenomeni suddetti, così

appariscenti, sono tanto gravi e recano tante evidenti implicanze da non aver bisogno nè di illustrazioni nè di commenti: la loro gravità, comunque, ha richiamato l'attenzione del Parlamento, tanto che, dopo un *iter* molto lungo e complesso, il 20 novembre 1971 venne promulgata la legge n. 1062, la quale configura gli specifici reati di contraffazione e di alterazione d'opera d'arte, prima compresi entrambi nella generica accezione della truffa e della contraffazione di firme. Per queste nuove specifiche figure criminose sono state previste pene congruamente severe.

Sempre con la citata legge n. 1062 il Parlamento, ampliando — e ben giustamente — i testi originari dei disegni di legge presentati sull'argomento, ha dettato anche nuove norme per l'ordinamento e la disciplina del mercato: norme che rischiano però di essere disattese, anzi di restare addirittura inapplicabili, se non verranno prescritte le forme e le modalità d'accertamento dell'autenticità delle opere, se non si assicurerà cioè al giudice ed agli operatori del mercato, agli acquirenti, ai possessori, ai detentori a qualsiasi titolo, la possibilità di usufruire della consulenza di tecnici altamente qualificati, forniti di adeguata e specifica preparazione scientifica, i quali assumano nella loro attività una precisa responsabilità professionale, con tutte le implicanze, anche di ordine morale e penale.

Il disegno di legge al nostro esame, a questi fini, propone l'istituzione di un albo di consulenti in materia di opere d'arte, ai quali — come ben dice la relazione introduttiva — sia riconosciuta la competenza ad effettuare perizie giudiziali e stragiudiziali in ordine all'autenticità delle opere di pittura, scultura e grafica di autore antico, moderno e contemporaneo e di oggetti di antichità e di antiquariato. Devo sottolineare che tale soluzione non solo è postulata dalla legge n. 1062 del 1971, ma, in certo qual modo, è dalla legge stessa presupposta, per cui, ripeto, se non si approva l'istituzione dell'albo, resta inefficace quanto è disposto dalle precedenti norme.

E vorrei un momento soffermarmi sull'articolo 2 della suddetta legge, il quale stabilisce: « chiunque esercita una delle attività previste dall'articolo 1 » (cioè attività di mercato e così via) « deve porre a disposizione dell'acquirente gli attestati di autenticità e di provenienza delle opere e degli oggetti ivi indicati, che comunque si trovino nell'esercizio o nell'esposizione.

All'atto della vendita il titolare dell'impresa o l'organizzatore dell'esposizione è tenuto a rilasciare all'acquirente copia fotografica dell'opera o dell'oggetto con retroscritta dichiarazione di autenticità e indicazione della provenienza, recanti la sua firma ».

Ora è evidente che tale norma tende a responsabilizzare chi esercita le attività in questione, predisponendo un'azione preventiva a tutela degli acquirenti attraverso l'indicazione di autenticità dichiarata da esperti qualificati di assoluta fiducia, a loro volta responsabilizzati sul piano professionale, soggetti al contorllo, alla disciplina, alla vigilanza del Ministero dei beni culturali; esperti, della cui opera possono avvalersi sia gli operatori del mercato sia gli acquirenti.

Ma più incidente mi sembra, ai fini della necessità di approvare sollecitamente il disegno di legge, l'articolo 9 dela legge n. 1062, il quale recita:

« Nei procedimenti penali per i reati di cui ai precedenti articoli, fino a quando non sia istituito l'albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte, il giudice deve avvalersi di periti indicati dal Ministro per la pubblica istruzione, il quale è tenuto a sentire, in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto di cui si assume la non autenticità, la designazione della competente sezione del Consiglio superiore delle belle arti.

Nei casi di opere d'arte moderna e contemporanea il giudice è tenuto altresì ad assumere come testimone l'autore a cui l'opera d'arte sia attribuita o di cui l'opera stessa rechi la firma ».

È chiaro come tale articolo imponga l'istituzione di un albo di consulenti. Conseguentemente, per quanto riguarda le perizie giudiziali, nel disegno di legge si prevede la competenza di carattere esclusivo degli iscritti all'albo, intendendosi così disciplinare in forma organica un settore fino ad oggi privo

di adeguata regolamentazione e spesso abbandonato all'improvvisazione. Invero, l'elenco dei periti a disposizione del giudice che sarebbe dovuto essere fornito, a sensi del citato articolo 9, dal Ministro della pubblica istruzione, non è mai stato predisposto e perciò, per quanto riguarda gli attuali consulenti tecnici del giudice, essi vengono scelti sulla base di un ruolo di esperti esistente presso le camere di commercio, senza che possa essere assicurata un'adeguata valutazione nè effettuato un adeguato controllo circa la loro specifica preparazione, in una materia così delicata e complessa quale quella dell'autenticità di opere d'arte od opere d'interesse artistico.

Urge pertanto, a mio avviso, dare applicazione a quanto previsto dall'articolo 9 della predetta legge 10 novembre 1971, n. 1062, in considerazione del preminente interesse pubblico all'esatta valutazione delle opere d'arte, anche per la serietà del mercato e la tutela del patrimonio artistico nazionale. Appare inoltre opportuno che l'albo sia conservato presso il Ministero dei beni culturali e sottoposto alla sua vigilanza.

Passiamo ora all'esame dell'articolato. L'articolo 1 prevede l'istituzione dell'albo dei consulenti: naturalmente, al momento della presentazione del disegno di legge non esistendo il Ministero dei beni culturali, l'articolo stabilisce che l'albo è istituito presso il Ministero della pubblica istruzione, per cui bisognerà modificare tale dizione. L'articolo 2 attribuisce agli iscritti all'albo la competenza ad effettuare perizie giudiziali o stragiudiziali in ordine alla autenticità delle opere, fissando anche la gamma delle categorie delle stesse. L'articolo 3 enumera le categorie di esperti aventi diritto all'iscrizione all'albo, articolato in due sezioni, stabilendo quanto segue:

« L'albo è distinto in due sezioni. Possono essere iscritti alla prima sezione i docenti di archeologia e di storia dell'arte antica, medioevale e moderna presso le università e i funzionari del ruolo tecnico-scientifico della carriera direttiva dell'Amministrazione delle antichità e belle arti dello Stato e degli enti locali. Per i funzionari del ruolo tecnico-scientifico dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti l'iscrizione all'albo è limitata ai soli fini delle perizie giudiziali.

Possono essere iscritti alla seconda sezione coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e che dimostrino, a giudizio della commissione per la tenuta dell'albo, particolari cognizioni scientifiche e tecniche in materia di arte antica, moderna o contemporanea ».

L'articolo 4 riguarda la commissione unica per la tenuta dell'albo, ne disciplina la composizione in modo che essa possa offrire piena garanzia per una scelta oculata degli aspiranti all'iscrizione e per una corretta tenuta dell'albo medesimo

Gli articoli 5 e 6 fissano i requisiti per la iscrizione all'albo e ne regolano la procedura. L'articolo 7 elenca i motivi di radiazione dallo stesso mentre l'articolo 8 elenca quelli di sospensione. Infine, con l'articolo 9, si propone l'aggiunta, dopo l'articolo 21 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, concernente « disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale », del seguente articolo 21-*bis*:

Art. 21-*bis*. — « Quando è stato iniziato procedimento penale per alterazione o contraffazione di opere di pittura, scultura o grafica e di oggetti di antichità e di antiquariato la perizia è eseguita esclusivamente da un iscritto all'albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte ».

Gli articoli 11 e 12 si riferiscono, rispettivamente, alla nomina della commissione di cui all'articolo 4 ed alla copertura dell'onere finanziario comportato dall'attuazione delle norme in esame.

Terminata l'enunciazione di quelli che sono i contenuti dei singoli articoli, vorrei sottoporre ai colleghi qualche osservazione sugli stessi. Per quanto riguarda l'articolo 1, ho già detto che sarà necessario parlare di Ministero dei beni culturali anzichè di Ministero della pubblica istruzione; e lo stesso andrà fatto ogni qualvolta ricorra lo stesso riferimento.

P R E S I D E N T E . È giusto.

B U R T U L O , *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda l'articolo 2, esso è così formulato:

« Spetta agli iscritti nell'albo la competenza ad effettuare perizie giudiziali o stragiudiziali in ordine alla autenticità delle opere di pittura, scultura o di grafica di autore antico, moderno e contemporaneo e di oggetti di antichità e di antiquariato ».

Ora mi permetterei di osservare che è vero che si costituisce un albo di esperti; però ci troviamo di fronte ad una gamma così vasta, così complessa, così varia di tipi di espressione artistica, che la competenza e la specializzazione non può essere riconosciuta a ciascun esperto per tutti i campi: è infatti evidente che chi è esperto in un ramo può non esserlo affatto in altri, o esserlo in modo generico, non specifico.

Per tali motivi sono ben favorevole alla istituzione dell'albo, però dell'albo stesso si dovrebbe dare un'articolazione, tale che a ognuno degli iscritti venga riconosciuta la specializzazione in un determinato settore di competenza

Una volta che noi istituiamo l'albo, l'articolazione dell'albo stesso diventa oggetto di regolamento. Quindi in sede legislativa basta l'indicazione di questa possibilità di articolazione, attraverso una lieve modifica dell'articolo 2, per cui spetterebbe all'iscritto all'albo di effettuare perizie giudiziali ed extra-giudiziali « secondo la specializzazione riconosciuta all'atto dell'iscrizione ». Questo implicherebbe, mi pare, la possibilità di questa articolazione, senza stabilire — e sarebbe impossibile farlo in questo momento — categorie, o sottocategorie.

In merito all'articolo 3, convengo sulla opportunità di non consentire attività professionale a funzionari dello Stato, tuttavia riterrei che questa limitazione andrebbe più opportunamente sancita in sede di regolamento e non in sede legislativa, anche per non creare disparità e discriminazioni. Non avrei rilievi circa l'articolo 4, per quanto riguarda la composizione della commissione. Del resto mi pare che lo schema proposto dai proponenti, senatori Pieraccini e Arfè, si configuri, almeno per quanto mi è dato di vedere, alle indicazioni che vengono dalle norme riguardanti altri albi. Ho una sola perplessità sul punto 3 che recita: « tre docenti universitari di ruolo dei quali uno di materie archeologiche e due di storia dell'arte medievale e moderna, eletti dai docenti delle materie stesse ed affini ». Ora l'elezione è un ottimo meccanismo democratico di scelta: però non si possono moltiplicare all'infinito le elezioni. In secondo luogo, se venisse a mancare un membro, si dovrebbero ripetere le elezioni. È un procedimento complesso, per cui, se fosse possibile, come avviene per altri organi, mi sembrerebbe più semplice e preferibile la nomina da parte del Ministro, magari condizionata al parere obbligatorio del competente Consiglio superiore Ugualmente dicasi per quei funzionari di ruolo tecnico-scientifico della carriera direttiva, per i quali è prevista la elezione. Tuttavia mi rimetto al giudizio della Commissione.

Passo ora all'articolo 6, dove torna la questione che ho illustrato per l'articolo 2, circa la specificità e l'articolazione delle competenze. Riguarda l'iscrizione all'albo e si prescrive che la domanda venga corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti, nonchè di ogni altro documento utile. A questo punto preannuncio un emendamento aggiuntivo che recita: « a comprovare la competenza specifica per cui si chiede la iscrizione ». Anche qui, quindi, sarebbe prefigurata una norma che troverà adeguato sviluppo in sede regolamentare. Per gli altri articoli non ho osservazioni specifiche, salvo la necessità di una revisione dell'articolo 11, perchè l'onere di 7 milioni per l'esercizio 1971 faceva capo ad un determinato capitolo dello stato di previsione, il n. 2573, del Ministero della pubblica istruzione, per cui si deve provvedere, se non altro in sede tecnica, agli opportuni emendamenti.

Un'ultima osservazione, signor Presidente ed ho finito. La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge ha espresso parere favorevole, ma con osservazioni. In primo luogo, afferma che le disposizioni contenute negli articoli 2 e 9 prospettano profili di illegittimità costituzionale, già ri-

levata, in altra materia, dalla Corte costituzionale. Cioè, obbligando il giudice a ricorrere per le sue perizie a questo albo, si prefigura una limitazione del giudice, perchè in molti casi il giudice potrebbe affidarsi al parere di esperti, anche non italiani. Ritengo che si possa trovare in sede di esame dell'articolo una formulazione che possa superare la obiezione. Tuttavia faccio notare che questa specifica limitazione alla discrezionalità del giudice esisteva già nella legge precedente. Quindi noi non è che introduciamo nuovi princìpi in materia, ma diamo attuazione ad una prescrizione tassativa dell'articolo 9 della legge n. 1062 del 1971. In secondo luogo, già oggi ci sono delle norme in materia circa la nomina dei periti in quanto il giudice è tenuto a ricorrere agli albi tenuti dalla Camera di commercio. È già indubbiamente in atto una limitazione che lascia tuttavia un largo margine di discrezionalità nella scelta; senza che l'attuale sistema dia la garanzia di una responsabilità professionale che dà la costituzione dell'albo. Invero ove esistono gli albi esiste non solo un controlli sugli stessi, ma si crea una coscienza professionale per cui gli iscritti tutti si impegnano perchè sia salvaguardata la dignità dell'intera categoria.

La Commissione giustizia osserva inoltre che le disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 non appaiono armonizzate con quanto previsto dal disegno di legge relativo alla riforma del codice penale. Confesso che non riesco a comprendere la portata della osservazione anche perchè le norme contenute negli articoli in questione sono simili a quelle degli altri ordini professionali che pure sono tenuti, nella gran parte, presso il Ministero di grazia e giustizia.

P R E S I D E N T E . La Commissione ed io personalmente la ringraziamo per questa sua relazione la quale, fra l'altro, è stata non solo completa ma ha anche puntualizzato varie questioni che forse ad una prima lettura avrebbero potuto sfuggire e che certamente serviranno all'esame di questo disegno di legge che riguarda un argomento importante e che ha il suo presupposto nella legge n. 1062 del 1971. Dichiaro aperta la discussione generale.

V A L I T U T T I . Mi accingevo a fare una osservazione che dopo la conclusione del relatore è senza fondamento. Cioè volevo osservare che, secondo il nostro ordinamento, gli albi sono custoditi — se così possiamo dire — presso il Ministero di grazia e giustizia. Ora però abbiamo sentito il parere della Commissione giustizia e in questo parere non vi è questa osservazione. Io non posso essere più realista del re, e se la Commissione giustizia non ha rivendicato al Ministero di grazia e giustiza la tenuta dell'albo, non possiamo noi farci promotori di questo.

B U R T U L O , *relatore alla Commissione*. Esiste l'albo degli insegnanti che è tenuto dal Provveditorato...

V A L I T U T T I . Per gli insegnanti abbiamo il Proveditorato agli studi dato che l'albo degli insegnanti deve essere necessariamente a disposizione del Ministero della istruzione. Gli albi presso il Ministero della giustizia sono gli albi degli ordini professionali. Però l'osservazione che ci ha riferito il senatore Burtulo — secondo me sarebbe stato bene che noi avessimo avuto il testo —, cioè l'osservazione che ha fatto la Commissione giustizia circa l'obbligo del giudice di rivolgersi in ogni caso, per le perizie giudiziali, agli iscritti all'albo, non è un'osservazione senza rilevanza.

Soprattutto mi ha preoccupato il riferimento alla giurisprudenza della Corte costituzionale, che certamente riguardano l'ampiezza del potere del giudice nella scelta dei suoi consulenti. Non è un rilievo trascurabile quello della 2ª Commissione; ma a parte l'obbligo del giudice — per il quale possiamo anche discutere se sia opportuno lasciare la norma così com'è formulata, oppure modificarla dando al giudice la possibilità di avvalersi di questi consulenti senza obbligarlo —, io vorrei che il relatore e i presentatori chiarissero un punto relativo alla distinzione tra

perizie giudiziali e perizie stragiudiziali. Perchè, nel testo della relazione che accompagna il disegno di legge leggiamo: « Per quanto riguarda le perizie giudiziali la competenza sarà di carattere esclusivo ». Poi si legge ancora: « Viene precisato che tale competenza, per quanto riguarda le perizie giudiziali, ha carattere esclusivo ». Ma tutto ciò non trova una chiara formulazione nel testo del disegno di legge, per cui io vorrei che venisse chiarito che cosa intende dire la relazione allorchè fa tale distinzione. Distinzione, sia ben chiaro, che per me è valida, in questo senso: il giudice, se si vuole mantenere l'obbligo, si serva pure di questi consulenti, ma l'obbligo non incomba anche ai privati. Tuttavia, è una cosa che bisogna chiarire nel testo del disegno di legge

U R B A N I . Mi sembra che il punto sia chiarito nell'articolo 9.

V A L I T U T T I . L'articolo 9 riguarda un'altra questione, comunque io lo chiarirei proprio nell'articolo 2.

Quanto poi alla questione dei funzionari del ruolo tecnico-scientifico dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti, debbo far presente al relatore e alla Commissione che probabilmente la limitazione in ordine alla iscrizione discende dalla norma generale contenuta nell'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto giuridico degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, che vieta a questi l'esercizio di attività professionali. Ora, o modifichiamo la norma, oppure la lasciamo inalterata. Ma se la lasciamo inalterata — e io credo che così dobbiamo fare —, dobbiamo necessariamente limitare l'esplicazione di questa attività solo alle perizie giudiziali, altrimenti consentiamo ai dipendenti dello Stato di esplicare una attività privata lucrativa.

S P I G A R O L I , *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Questa è una degora.

V A L I T U T T I . L'articolo 60 dello statuto giuridico degli impiegati civili dello Stato pone questo divieto.

B U R T U L O , *relatore alla Commissione*. Non sono contrario al divieto; ponevo il problema se fosse il caso di ribadirlo o se non si potesse più opportunamente disciplinare la materia in sede di regolamento.

V A L I T U T T I . Come è possibile disciplinarla in sede di regolamento? Io manterrei inalterata la norma di carattere generale.

P R E S I D E N T E . Questa sua osservazione mi sembra che centri un punto circa la competenza ad effettuare perizie giudiziali e perizie stragiudiziali. Lei, però, ha sollevato un'altra questione sulle perizie stragiudiziali e cioè: riguardo ad una perizia stragiudiziale, la quale può essere utilizzata agli effetti, ad sempio, di un compromesso, di qualsiasi transazione eccetera, si stabilisce una competenza esclusiva?

V A L I T U T T I . Noi diciamo di no.

P R E S I D E N T E . Allora, forse, se non venisse chiarita, la formulazione potrebbe dare adito a preoccupanti conseguenze. Mi sembra che sia questa la sua annotazione.

P I O V A N O . Premesso il consenso, in linea di massima, a questo disegno di legge, premesso il consenso agli emendamenti presentati dal relatore, vorrei fare soltanto qualche osservazione sugli articoli 3 e 9.

In merito all'articolo 3, non afferro bene il motivo per cui si debba fare una distinzione tra docenti di storia dell'arte antica, medioevale e moderna presso le università e funzionari del ruolo tecnico-scientifico della carriera direttiva dell'Amministrazione delle antichità e belle arti. E dico questo, non per ampliare i poteri dei funzionari di Stato, ma per ridurre quelli dei docenti universitari. È tempo ormai che ci mettiamo nella condizione di considerare i docenti universitari — sul piano amministrativo — per

quello che sono, cioè dipendenti anch'essi dello Stato. E quando un funzionario dello Stato, sia o non un docente universitario, compie un'attività privata — e tale è l'attività di cui trattiamo nel presente disegno di legge — è giusto che questa venga considerata sotto lo stesso profilo, sia che riguardi i docenti universitari, sia che riguardi un funzionario dello Stato.

E R M I N I . I professori universitari non sono funzionari!

P I O V A N O . Lo sono per molti aspetti. Certamente qui si entra nel campo molto vessato e dibattuto dell'attività professionale dei professori universitari. Voi sapete che da tempo noi comunisti andiamo ripetendo in tutte le occasioni che questa attività non può essere illimitatamente libera, ma deve essere sottoposta ad un controllo. In sede di riforma universitaria ne abbiamo ampiamente parlato, fino ad ora senza successo, ma siamo convinti della bontà delle nostre argomentazioni.

Debbo dire che vi sono anche analogie di altro genere. Per esempio, nel campo dei collaudi, che è molto appetito perchè collaudare un'opera significa possibilità di guadagno cospicuo, sapete che è in corso una grossa questione tra gli ingegneri liberi professionisti e gli ingegneri dipendenti dello Stato e di enti pubblici, enti locali e via dicendo. L'argomentazione che viene portata avanti dagli ingegneri dipendenti degli enti locali, delle province e dei comuni, è che essi non valgono meno degli ingegneri liberi professionisti; ma vi è anche l'argomentazione contraria e cioè: chi è dipendente di una pubblica amministrazione, ad essa risponde non solo di ciò che fa nelle ore di ufficio, ma anche di ciò che fa nelle ore extra ufficio. Ma l'esperienza dimostra nei fatti che questi collaudi e queste attività di sorveglianza dei lavori, quando vengono affidati a personale di enti pubblici, spesso e volentieri vengono compiuti nelle ore di ufficio, servendosi di materiale e di personale di ufficio.

Debbo dire allora, per essere molto esplicito, che a me non piace che un docente universitario o un funzionario del ruolo tecnico-scientifico dell'Amministrazione statale, nelle ore in cui dovrebbe dedicarsi alle sue attività istituzionali, si metta, invece, a fare consulenze o si dedichi ad attività del genere.

Pertanto, l'eccezione prevista per il funzionario del ruolo tecnico-scientifico dell'Amministrazione statale, che limita l'iscrizione all'albo ai soli fini delle perizie giudiziali, penso che debba essere estesa anche ai docenti universitari; ma nell'uno e nell'altro caso questa attività dovrebbe essere autorizzata dalle competenti amministrazioni: dal consiglio di Ateneo — quando ci sarà — per i docenti universitari, dall'Amministrazione statale delle antichità e belle arti per i funzionari.

Quanto poi all'articolo 9, vorrei rilevare che mi sembra degna di considerazione l'eccezione sollevata dalla 2ª Commissione, quando dice che il giudice può anche avvalersi di un consulente straniero.

Un'ultima considerazione riguarda l'articolo 4. Il meccanismo previsto in tale articolo è abbastanza complesso: è tale, come ha rilevato il relatore, per la questione delle elezioni, ma lo è anche perchè si prevede addirittura l'accertamento mediante prove teoriche e pratiche. Io non vorrei che su questa strada mettessimo in movimento meccanismi tali da trasformare questa iscrizione all'albo in una specie di concorso o qualcosa del genere. Penso, quindi, che sarebbe meglio sopprimere il richiamo alle prove teoriche e pratiche.

Le mie non sono proposte di emendamenti formali, ma perplessità e considerazioni che sottopongo alla Commissione con lo spirto di migliorare un testo che ritengo sostanzialmente buono.

E R M I N I . Non vi è dubbio che il senatore Piovano abbia parlato e avanzato delle osservazioni, più che proposte, al fine di migliorare il disegno di legge. Il discorso sui professori universitari, che io mi sono permesso di interrompere, non mi convince affatto. Si tratta di un grosso e vecchio discorso che va affrontato non in un disegno di legge a carattere limitato che occasionalmente passa dinanzi alla Commissione, ma

in sede di riforma universitaria. Io contesto, per esempio, che i professori universitari siano funzionari. Che il professore universitario debba poter svolgere questa attività di consulenza al di fuori dei suoi compiti istituzionali, non certamente durante le lezioni, siamo d'accordo. Ma tengo a ribadire che oggi come oggi il professore universitario non è funzionario, anche se in futuro può darsi che lo diventi.

D I N A R O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame tende ad istituire un albo di consulenti tecnici in materia di opere d'arte, al fine di assicurare il materiale umano qualificato per le relative perizie. Sorge, quindi, il problema di chi debba compiere dette perizie.

Considerando la delicatezza della materia in questione, tale interrogativo non è irrilevante. Ci sono certamente, fra i privati, esperti bravissimi e preparati; ma i più qualificati restano pur sempre i docenti universitari di archeologia, di storia dell'arte antica, medioevale e moderna ed i funzionari del ruolo tecnico-scientifico dell'Amministrazione delle antichità e belle arti. Non si può, cioè, prescindere da queste due categorie — dei docenti e dei funzionari — senza incorrere nelle speculazioni di privati che operano esclusivamente a fini di lucro.

Ora, riflettevo tra me e me che, trattandosi di perizie sull'autenticità di opere d'arte — sia che queste appartengano allo Stato, sia a privati — che debbono pertanto venire effettuare in linea di massima a fini non puramente speculativi, ma di interesse generale, tale compito dovrebbe o potrebbe entrare a far parte delle funzioni di istituto proprie dei funzionari del ruolo tecnico-scientifico dell'Amministrazione dello Stato e degli stessi docenti universitari, trattandosi di categorie che rivestono la qualifica di dipendenti dello Stato.

Sono d'accordo con il senatore Ermini che il professore d'Università non è puramente e semplicemente un funzionario, ma in questo caso gli interessi generali prevalgono e prescindono da quello che può essere l'interesse privatistico e speculativo.

Proporrei altresì, al fine di superare l'aspetto speculativo del problema — ferma restando la previsione di attribuire l'incarico delle perizie in questione ai docenti universitari ed ai funzionari del ruolo tecnico-scientifico dell'Amministrazione dello Stato — di stabilire per legge che le perizie stesse, rientrando nelle funzioni d'istituto, vengano effettuate a titolo gratuito.

E R M I N I . C'è una circolare del Ministero dei lavori pubblici che autorizza il personale del Genio civile ad effettuare perizie anche fuori dell'orario d'ufficio.

D I N A R O . Questo fa sorgere in me dei timori. Non sono in grado di esprimere un parere su questa circolare. Molto spesso i nomi dei firmatari illuminano; ed io, nel caso in questione, non so quale ministro abbia emanato la circolare cui si riferisce il senatore Ermini.

In linea di massima, però, debbo rilevare che si parla spesso di dequalificazione, di decadenza della pubblica Amministrazione, ma quando poi ci si trova a legiferare, non ci si preoccupa di mettere in luce e di eliminare tutte le cause che possono influire o possono aver influito su tale decadenza o dequalificazione da cui scaturiscono le censure, a tutti note, nei confronti della pubblica Amministrazione e del suo personale.

Anche se un Ministro dei lavori pubblici, in un particolare momento, per determinate e personali considerazioni, ha ritenuto opportuno autorizzare con circolare i propri dipendenti del Genio civile ad operare perizie fuori del normale orario d'ufficio, non credo assolutamente che tale facoltà si possa estendere alle opere d'arte, ad un campo cioè molto soggetto a valutazioni personali del perito, con le conseguenze facilmente immaginabili.

A tale proposito, vorrei ricordare alla Commissione che noi abbiamo, fra l'altro, un Istituto centrale del restauro di cui fanno parte funzionari del ruolo tecnico-scientifico di altissimo livello e che tutti i Paesi del mondo ci invidiano; tant'è vero che spesso è richiesta la loro collaborazione, sia per

lavori di restauro, sia per attestazioni di autenticità di opere d'arte.

Ora dobbiamo considerare il fatto che la perizia di un'opera d'arte va effettuata, oltre che con la preparazione tecnica adeguata e la cultura specifica dell'esperto, anche con determinati strumenti che il funzionario del ruolo tecnico-scientifico non ha a casa sua, ma di cui può disporre presso il suo ufficio specializzato e, per i docenti universitari, presso i laboratori dell'università.

Ecco perchè, data la delicatezza della materia ed il largo interesse che essa riveste, mi sembra opportuno proporre che la consulenza tecnica cui si riferisce il disegno di legge venga considerata come una funzione d'istituto per funzionari e docenti specializzati.

Vorrei infine pregare i presentatori del disegno di legge, nel caso che aderiscano a questa mia tesi, di aggiungere una clausola la quale stabilisca che consulenze e perizie siano effettuate a titolo gratuito.

U R B A N I . Vorrei soffermarmi innanzitutto sul vero significato del disegno di legge in esame. Quale scopo esso si prefigge? Esso si prefigge un obiettivo di moralizzazione, di certezza, di chiarezza nel campo delle opere d'arte.

Esiste una situazione di fatto ai margini della corruzione che dobbiamo tentare di sanare prima d'ogni altra cosa. Difatti, cos'è che avviene in concreto oggi? Avviene che se un privato desidera avere un parere possibilmente oggettivo sul valore e soprattutto sull'autenticità di un'opera d'arte, non ha un punto di riferimento verso cui orientarsi, poichè non esiste un albo professionale.

Sottolineo questo aspetto di diffusa corruzione, in quanto ritengo che la legge debba intervenire in qualche modo per correggerlo e modificarlo. Questo è il significato profondo del provvedimento, l'elemento che ha in esso carattere preminente ed il fine che deve guidare la nostra opera.

Credo che solo l'istituzione di un apposito ordine professionale risolverebbe la questione. Difatti, in tal caso il privato potrebbe rivolgersi a coloro che sono autorizzati per professione ad esprimere un giudizio su una opera d'arte.

In questo modo introdurremmo veramente un grosso elemento di modificazione di una situazione molto seria e grave; però ritengo non sia questa la sede adatta per affrontare un simile problema che investe la competenza di altri.

Inoltre, l'iscrizione ad uno specifico ordine professionale in materia, di quelle persone che sono le più idonee per lo svolgimento di un tale compito, farebbe sorgere delle difficoltà in merito all'incompatibilità con tale iscrizione dello *status* proprio docente e dell'impiego statale.

La soluzione indicata nel provvedimento, cioè l'istituzione di un albo di consulenti, mi sembra pertanto, allo stato attuale, la più opportuna.

Per quanto riguarda casi di perizie stragiudiziali, il venditore e l acquirente di un quadro — ad esempio — possono, qualora lo facciano consensualmente, rivolgersi ad un esperto qualsiasi; il fatto è, però, che tale scelta non può avvenire sulla base di una sufficiente informazione, tale da offrire garanzia, e ciò dà luogo a quei gravi inconvenienti cui si riferiva il relatore.

Mi pare quindi che mentre si dovrebbe cercare di superare — e si può vedere come — gli inconvenienti cui alludevano il senatore Piovano ed altri oratori, si potrebbe bensì prevedere l'intervento degli iscritti all'albo per le consulenze, ma non riservare tale intervento esclusivamente a costoro — come è già previsto dal disegno di legge — anche nei casi stragiudiziali.

V A L I T U T T I . Potremmo essere d'accordo se il concetto di non obbligatorietà fosse meglio chiarito.

U R B A N I . Certo, bisogna vedere di superare le questioni di incompatibilità. A tale proposito è anche da considerare che le tariffe fissate dal giudice per le perizie giudiziali sono molto basse, per cui non si può parlare di interesse, mentre diversamente il problema può porsi (ed io non saprei, così su due piedi, come risolverlo) per le perizie

stragiudiziali. Ad ogni modo considero già positiva l'istituzione di un albo, che comunque offre ogni garanzia sia ai privati che allo Stato.

Quanto al concetto dell'obbligatorietà del ricorso agli iscritti all'albo per le perizie giudiziali, credo che esso sia espresso dall'articolo 9, che introduce una modifica alle disposizione d'attuazione del codice di procedura penale; a meno che non esistano (e questo non è chiaro) altri casi di carattere giudiziale al di fuori di quelli previsti per l'alterazione o la contraffazione delle opere di cultura.

P R E S I D E N T E . Può esservi la lite civile, che è naturalmente un caso diverso da quello contemplato dall'articolo 9 del disegno di legge, in cui si rimane nel campo penale.

U R B A N I . Mi sembra quindi necessario precisare che le norme in questione si riferiscono esclusivamente al campo giudiziale.

P A P A . Sono d'accordo con molte delle affermazioni del collega Urbani, nonchè circa l'opportunità del disegno di legge, della quale siamo tutti convinti; non possiamo però, purtroppo, essere altrettanto convinti che con esso si possa troncare ogni illecita attività nel settore, anche se sarà comunque efficace per porre un freno alle falsificazioni.

Per quanto riguarda le perizie giudiziali e stragiudiziali vorrei richiamarmi alle osservazioni del relatore. Egli si è cioè riferito sin dal principio all'articolo 9 della legge n. 1062 del 1971, del quale il disegno di legge, per una parte, dovrebbe costituire l'applicazione: i falsi rientrano infatti sempre nella sfera penale. A questo punto, però, occorrerebbe una distinzione più precisa tra perizia giudiziale e perizia stragiudiziale, in quanto si istituisce un albo di esperti al quale si dovrà attingere principalmente per quanto riguarda le perizie giudiziali. Il collega Urbani faceva notare che può farvi ricorso anche il privato il quale voglia essere sicuro della autenticità dell'opera. Ora, giustamente, il privato « può », non « deve », ricorrere all'albo; e ciò, ripeto, va precisato. Invece per le perizie giudiziali la competenza degli iscritti all'albo medesimo è esclusiva, così come ribadito dall'articolo 9 del provvedimento.

Si tratta anche di accertare se nell'albo debbano essere iscritti solo docenti di archeologia, storia dell'arte e via dicendo, o non si possa parlare anche di altri esperti.

V A L I T U T T I . Gli esperti sono previsti per la seconda sezione.

P A P A . A me sembra che questa sezione vada considerata principalmente per quanto riguarda le perizie stragiudiziali. Invece per il primo punto andrebbe distinta più chiaramente la parte giudiziale da quella stragiudiziale.

A proposito delle osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia, là dove si afferma che « le disposizioni contenute negli articoli 2 e 9 prospettano profili di legittimità costituzionale, già rilevati per altra materia dalla Corte costituzionale, e sono certamente inopportuni ai fini dell'amministrazione della giustizia, limitando il potere del giudice in una materia per sua natura particolare che richiede talvolta l'apporto di esperienze di consulenti anche stranieri », vorrei far osservare che già esiste un ruolo di periti ed esperti presso le Camere di commercio; per cui non mi sembra che l'osservazione sia molto fondata. Tra l'altro, all'articolo 9, si definiscono esattamente confini e responsabilità.

P R E S I D E N T E . Vorrei sottoporre (come uomo di parte, non come Presidente) alla Commissione alcune mie considerazioni, che forse possono essere utili.

La prima è che mentre sono d'accordo con il fine del disegno di legge, non ritengo che con esso si possa sperare di risolvere il grosso problema riguardante una materia molto complessa e delicata. È un tentativo — questa è la mia sommessa opinione — di soddisfare l'esigenza posta dalla più volte ricordata legge 20 novembre 1971, n. 1062, che prevede norme penali contro la contraffazione e alterazione delle opere d'arte, e nello

stesso tempo di dare un po' d'ordine a questa materia; e ritengo che molte questioni o alcune questioni, dovranno essere risolte in sede regolamentare.

La seconda osservazione che vorrei sottoporre all'attenzione dei colleghi, riguarda il problema messo in luce dalle argomentazioni del senatore Dinaro e del senatore Urbani. Mi pare di capire che di fronte al fenomeno dello scarso controllo sull'autenticità delle opere d'arte e della scarsa rispondenza ai requisiti morali e tecnici dell'attuale funzionamento del mercato dell'arte, si tenda a fare della consulenza in materia quasi una funzione di ufficio dei docenti universitari e dei funzionari dell'Amministrazione delle belle arti, oppure a limitare questa attività agli iscritti all'albo. Io sarei di contrario avviso, perchè tali previsioni sono inconciliabili con un'attività di libero mercato in cui bisogna tutelare il minimo del valore etico, intervento là dove c'è la frode.

Per quanto riguarda le perizie giudiziali sottolinerei l'aspetto civile (quello penale è forse il meno rilevante) perchè le grandi questioni possono sorgere sotto tale aspetto; riservare le perizie giudiziali agli iscritti all'albo mi pare sia un po' troppo. Dobbiamo stare attenti alle osservazioni della 2ª Commissione circa gli orientamenti della Corte costituzionale in merito alla limitazione del potere del giudice in materia di scelte del consulente tecnico, soprattutto per quanto riguarda l'opportunità di prevedere — in alcuni casi — la possibilità di affidare l'incarico ad esperti stranieri: sarebbe opportuno, forse, cercare una soluzione in tale senso.

Ringrazio i colleghi per la pazienza accordata alle mie considerazioni.

P I E R A C C I N I . Desidero ringraziare il relatore per la sua accurata relazione e tutti i colleghi intervenuti, anche perchè è emersa praticamente un'unanime adesione, se non alle singole norme, al disegno di legge nel suo insieme. E voglio dire anch'io che il disegno di legge non si propone di risolvere il problema generale del mercato d'arte: è un altro passo in avanti sulla strada dela sua moralizzazione, in particolare per quanto riguarda le questioni giudiziali, e soprattutto, penali. E nasce — come è stato rilevato dal relatore — dalla norma stessa della precedente legge, anch'essa di mia iniziativa e che fu un primo passo sulla difficile strada della lotta contro le falsificazioni delle opere d'arte, in quanto, nel quadro di una disciplina abbastanza organica, introdusse un sistema di sanzioni contro i falsificatori. La nuova iniziativa nasce da quella legge, ma nasce anche da considerazioni pratiche sulla necessità di superare l'attuale situazione. Oggi esiste un elenco di esperti tenuto presso le Camere di commercio da cui il giudice trae gli esperti, per i procedimenti che riguardano opere d'arte. Perciò l'osservazione della Commissione giustizia che il mio disegno di legge limiterebbe il potere del giudice è di valore molto relativo, perchè abbiamo già un elenco da cui il giudice sceglie i periti. Ma questi periti vengono iscritti dalle Camere di commercio senza adeguata selezione, per cui poi accade spesso che nei giudizi, il perito, che ha un peso notevole nel giudizio steso, in realtà perito non è. E questo porta a delle conseguenze gravissime.

Sono d'accordo con molte delle osservazioni che sono state fatte: consento ovviamente con le suggerite modifiche conseguenti all'istituzione del Ministero dei beni culturali e condivido l'opportunità di specificare meglio che l'iscrizione a questo albo è obbligatoria per quanto riguarda le perizie giudiziali. Io considero questo disegno di legge, ripeto, come un altro passo, una tappa, sulla strada della regolarizzazione del mercato delle opere d'arte e le questioni con esso connesse. Credo che bisognerebbe giungere fino alla istituzione di un albo professionale, ma questo ci porterebbe ora troppo lontano. È questo un problema da affrontare in altra sede in quanto comporta questioni di difficile soluzione, per esempio ai fini dell'iscrizione in esso dei docenti universitari, funzionari delle belle arti, archeologi, eccetera. Sono questioni che non si possono risolvere così su due piedi, ma è ovvio che se si crea un albo professionale, l'attività in questo campo sarebbe permessa solo ai membri che vi sono iscritti. È un problema aperto che bisogna risolvere, anche per le considerazioni che faceva il presidente Cifarelli,

per poter avere la certezza di trovare degli esperti che siano effettivamente tali.

Per quanto riguarda l'iscrizione all'albo dei docenti universitari e dei funzionari dello Stato, sono state fatte varie osservazioni. Si è detto, tra l'altro, che i docenti universitari dovrebbero essere parificati in questa materia agli altri funzionari dello Stato; ma io dubito che ciò sia possibile e giusto.

Intanto, può darsi che un funzionario che faccia una perizia giudiziale abbia bisogno di impiegare del tempo che dovrebbe dedicare, invece, ai suoi lavori di ufficio; per un docente universitario il discorso è diverso, perchè se io gli affido l'esame di un quadro, è vero che egli sottrarrà del tempo a quello che dovrebbe dedicare ai suoi compiti istituzionali, ma ciò servirà anche ad arricchire le sue conoscenze. Le due posizioni dunque, di fatto, non coincidono.

D I N A R O . E le ricerche dove le fa?

P I E R A C C I N I . Anche se le fa nell'università, possiamo dire che egli sottragga il tempo ai suoi studi o, al contrario, che ne stia facendo?

P I O V A N O . Allora questo lavoro lo faccia gratuitamente!

P I E R A C C I N I . Senza contare che, se al professore universitario docente di diritto si permette di fare l'avvocato, non capisco perchè al docente di storia dell'arte antica o moderna, non si debba permettere di svolgere ugualmente una attività.

P I O V A N O . Infatti vogliamo vietarlo ad entrambi.

P I E R A C C I N I . Allora dobbiamo porre la questione da un punto di vista generale e non è questa la sede. Non è giusto porla per un singolo settore e specialmente in una materia come questa nella quale, come ho cercato di dimostrare, molte volte le attività di consulenza coincidono con lo studio e con la ricerca.

D I N A R O . Questo vale anche per i funzionari!

P I E R A C C I N I . Certamente, per quanto i funzionari molte volte non svolgano funzioni di ricerca. Si potrebbe sempre sostenere, come diceva il senatore Dinaro, che questo lavoro fa parte dei loro doveri di ufficio. Non sarei perciò *a priori* contrario a stabilire che debbano farlo gratuitamente; realisticamente, però, debbo ammettere che sono perplesso, perchè da un lato abbiamo l'esigenza espressa dal senatore Dinaro, di utilizzare persone dipendenti dallo Stato per compiti di giustizia (e sotto questo profilo si può arrivare alle sue conclusioni); ma dal punto di vista pratico, se imponiamo ad un funzionario un lavoro extra-ufficio e gli diciamo che deve svolgerlo gratuitamente, non so proprio se aiutiamo la giustizia e se non concorriamo, invece, alla formulazione di giudizi più affrettati.

Condivido le osservazioni del senatore Urbani il quale dice: in definitiva è il giudice che stabilisce il compenso.

U R B A N I . La questione in linea di principio esiste.

P I E R A C C I N I . Certamente, ma dal punto di vista pratico è diverso.

Sarebbe, invece, opportuno chiarire meglio la questione dell'esame per gli iscritti alla seconda sezione. Perchè è inutile sottoporre ad un esame il professore universitario, ma per il signor « X » che può essere un grande esperto, ma anche uno che non sa nulla, un'indagine è necessaria.

Per quanto riguarda gli esperti stranieri, forse si potrebbe aggiungere nell'articolo 9 che il giudice ha la facoltà, ove lo ritenga necessario, di avvalersi anche di esperti stranieri; perchè in effetti può darsi che, per un'opera d'arte di rilevante valore l'esperto maggiore nella materia sia straniero.

Questo per venire incontro all'osservazione della Commissione giustizia ed anche ad un'esigenza di buon senso.

Voglio concludere ribadendo che non posso definire perfetto, questo disegno di legge ma che ritengo costituisca un passo avanti per garantire una maggiore giustizia e per stroncare una serie di cose non troppo chiare e pulite che purtroppo in questo campo si possono verificare.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

S P I G A R O L I , *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.* Al Governo rimane ben poco da dire dopo la relazione del senatore Burtulo, che io ringrazio in modo particolare per l'ottima esposizione con cui ha esaurientemente illustrato il disegno di legge in tutti i suoi aspetti, e dopo gli interventi dei vari senatori, che hanno ritenuto di prendere la parola e hanno presentato proposte di modifica degne di attenzione. Un ringraziamento, soprattutto, desidero rivolgere al senatore Pieraccini, per la presentazione del disegno di legge stesso che risponde ad un'esigenza reale e per gli ulteriori chiarimenti che egli ha dato in ordine al suo contenuto.

Le finalità proprie del provvedimento, le sue motivazioni di carattere generale, sono state ampiamente illustrate.

Per quanto riguarda le proposte e le osservazioni espresse dal relatore, penso che in linea di massima siano da accogliere. È senz'altro opportuno apportare ulteriori specificazioni all'articolo 2 in ordine alle possibili specializzazioni, come pure sono d'accordo sulla necessità di chiarire la funzione ed il ruolo che debbono svolgere i vari competenti chiamati a far parte dell'albo.

È dubbia — ed in ciò condivido le perplessità del relatore — l'opportunità di procedere per elezione alla nomina dei componenti della Commissione unica per la tenuta dell'albo, che dovrà svolgere le sue funzioni presso il Ministero dei beni culturali. Effettivamente questo tipo di procedura potrebbe rendere molto difficile la costituzione dell'albo stesso, quindi accolgo la proposta avanzata dal relatore Burtulo, che mi sembra degna della massima considerazione. Essa consiste nel conferire ad un organo che, per natura e tipo di composizione, riteniamo idoneo all'espletamento di un tale compito — come ad esempio il Consiglio superiore — la facoltà di indicare in linea di massima i membri della Commissione unica per la tenuta dell'albo, da scegliersi tra i funzionari del ruolo tecnico-scientifico e tra i docenti universitari in possesso dei requisiti richiesti.

Di notevole interesse è il problema — che peraltro è stato oggetto di particolare attenzione — riguardante la necessità di parificare il trattamento riservato ai docenti universitari a quello dei funzionari di ruolo, in base ad una presunta parità di *status* delle due categorie. Ritengo che in realtà non esista questa parità di *status* e che i docenti universitari non possono essere considerati dei funzionari. (Specifico al riguardo che, per quanto concerne i funzionari, in effetti bisognerebbe stabilire con chiarezza una deroga all'articolo 60 dello stato giuridico dei dipendenti civili dello Stato).

Non esiste affatto una parità di *status*, dunque, fra professori universitari e funzionari statali, tant'è vero che le due categorie hanno uno stato giuridico diverso, e ciò in relazione alla diversa natura delle loro funzioni.

Perciò, mentre per i funzionari è opportuno considerare la deroga alla norma che vieta loro di svolgere attività di consulenza al di fuori del normale orario d'ufficio, questa stessa deroga non e opportuno nè necessario prevederla per i docenti universitari, proprio perchè lo stato giuridico attualmente esistente di questa categoria, non stabilisce nessuna proibizione di svolgere attività extrauniversitarie.

Il presentatore del provvedimento ha giustamente rilevato che una modifica di questa situazione potrebbe essere determinata soltanto da provvedimenti di carattere generale, cioe mediante la formulazione di un nuovo stato giuridico del personale docente dell'Università. Difatti sarebbe davvero contraddittorio ed assurdo vietare ai docenti universitari di svolgere la funzione di consulente in materia di opere d'arte per il riconoscimento della loro autenticità o di eventuali contraffazioni (o imporre loro di svol-

gerla gratuitamente) e, di contro, consentire ad altri docenti di svolgere una libera professione traendo da essa emolumenti anche notevolissimi.

Non è opportuno, inoltre, — mi riferisco in modo particolare all'osservazione del senatore Dinaro — stabilire che la consulenza in materia di opere d'arte debba essere un compito inerente all'attività professionale delle due categorie che dovrebbero essere utilizzate ai fini della formazione dell'albo.

Ritengo che ciò non sia possibile, anche perchè si verrebbe ad alterare il loro stato giuridico e, quindi, quelle che sono le mansioni e le competenze in esso attualmente previste.

Essi hanno accettato questo tipo di rapporto di lavoro, proprio perchè prevedeva determinate prestazioni, pertanto non possiamo aggiungere altre norme mediante una norma particolare che si occupa di un settore molto limitato.

Interviene al riguardo anche un'altra ragione che potrebbe procurare delle difficoltà all'Amministrazione dello Stato, soprattutto per quanto attiene ai funzionari del ruolo tecnico-scientifico nello svolgimento delle loro mansioni principali. È chiaro che, attraverso il pretesto di questa attività di consulenza, essi potrebbero disattendere altre attività, altri compiti di importanza primaria inerenti alla funzione loro affidata.

Ecco perchè, proprio come rappresentante del Governo, ritengo sia opportuno stabilire che questa attività di consulenza debba svolgersi al di fuori del normale orario di lavoro. D'altra parte, indubbiamente non è questa una clausola che possa seriamente ostacolare l'espletamento dell'attività di consulenza, perchè sappiamo molto bene che l'orario d'ufficio è limitato e quindi, volendo, c'è a disposizione tutto il tempo necessario per svolgere questa attività di consulenza al di fuori del predetto orario.

È questa una richiesta precisa, tassativa, che il Governo avanza, al fine di impedire che avvengano dei fatti incresciosi e soprattutto delle prevaricazioni, attraverso il pretesto dello svolgimento dell'attività di consulenza che potrebbe occupare larga parte del tempo riservato al lavoro d'ufficio.

Non avrei altre osservazioni da fare; riconosco pienamente l'esigenza di stabilire in modo perentorio che l'obbligo dell'iscrizione all'albo riguarda unicamente le perizie di carattere giudiziario. Indubbiamente questa competenza deve avere un carattere esclusivo, carattere che, invece, non deve essere previsto per le consulenze che non riguardano le controversie di carattere giudiziario.

Il Governo intende presentare qualche emendamento soltanto al fine di integrare alcune parti riguardanti settori che vanno maggiormente presi in considerazione, al fine di aggiornare il provvedimento alla nuova realtà determinatasi con l'istituzione del Ministero dei beni culturali e ambientali e anche al fine di rendere operante la parte del provvedimento relativa al finanziamento.

V A L I T U T T I . Ma è necessario il finanziamento?

S P I G A R O L I , *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.* Evidentemente, per tutte le operazioni necessarie alla istituzione dell'albo e al funzionamento della Commissione.

B U R T U L O , *relatore alla Commissione.* Poichè è stato già risposto a gran parte delle osservazioni non intendo replicare e mi riservo di intervenire in sede di esame degli articoli.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Presso il Ministero della pubblica istruzione è istituito l'albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte.

A tale testo — come già ha proposto il relatore — deve essere apportata una modifica, di carattere formale, sostituendo alle parole « Ministero della pubblica istruzione » le altre « Ministero dei beni culturali e ambientali ».

(*Così resta stabilito*).

V A L I T U T T I . Presento il seguente emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole « opere d'arte », le altre: « di cui all'articolo 9 della legge 20 novembre 1971, n. 1062 ».

Poichè l'albo è già previsto e poiche nell'articolo 9 suddetto si prescrive l'obbligo del giudice a rivolgersi al Ministero della pubblica istruzione, mi pare giusto richiamare tale norma.

Mi permetto di aggiungere che sarebbe opprtuno precisare nel testo che gli elenchi di periti tenuti dalle Camere di commercio sono soppressi; infatti, istituire l'albo e mantenere tali elenchi sarebbe un controsenso. Confesso, però, la mia ignoranza nel non ricordare la norma che prevede l'istituzione di quegli elenchi e che dovremmo dichiarare abrogata.

D I N A R O . Ma forse tale abrogazione riguarda la competenza della Commissione industria.

V A L I T U T T I . Dal momento che istituiamo l'albo mi sembra che anche noi possiamo avere competenza in materia.

P R E S I D E N T E . Mi preoccupa il fatto che con l'emendamento proposto dal senatore Valitutti introdurremmo un riferimento normativo alla legge n. 1062 del 1971 ben diverso da un riferimento storico o finalistico, in quanto comporta una limitazione *a priori* della materia e fornisce all'interprete una indicazione restrittiva. Forse sarebbe preferibile introdurre il richiamo da lei proposto, senatore Valitutti, all'articolo 2 dove si parla di perizie giudiziali e stragiudiziali.

V A L I T U T T I . Oppure all'articolo 9. Per il momento non insisto.

B U R T U L O , *relatore alla Commissione*. In verità pur non essendo questo di cui trattiamo un ordine professionale, tuttavia esso rappresenta un primo passo per istituire un albo a carattere professionale, per cui il riferimento all'articolo 9 avrebbe indubbiamente un carattere limitativo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con la modifica formale testè indicata.

(*E approvato*).

Art. 2.

Spetta agli iscritti nell'albo la competenza ad effettuare perizie giudiziali o stragiudiziali in ordine alla autenticità delle opere di pittura, scultura o di grafica di autore antico, moderno e contemporaneo e di oggetti di antichità e di antiquariato.

È stato presentato dal relatore il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo:

« Spetta agli iscritti nell'albo effettuare perizie secondo la specifica competenza riconosciuta all'atto dell'iscrizione in ordine alla autenticità delle opere di pittura, scultura o di grafica di autore antico, moderno e contemporaneo e di oggetti di antichità e di antiquariato ».

Vorrei chiedere al presentatore conferma della soppressione nel testo delle parole « giudiziali o stragiudiziali », dopo la parola: « perizie ».

B U R T U L O , *relatore alla Commissione*. Inizialmente avevo pensato di lasciarle, ma poi a seguito della casistica nata sull'obbligatorietà e sulla facoltatività, poichè l'obbligatorietà nel nostro caso, per il settore penale, discende dall'articolo 9, ho preferito usare genericamente la frase « effettuare perizie ».

V A L I T U T T I . Sono favorevole all'emendamento del relatore; non dimentichiamo, peraltro, che era emersa l'esigenza, su cui tutti eravamo d'accordo, di distinguere l'obbligatorietà per il giudice di rivolgersi ai periti iscritti all'albo dalla facoltatività di tale scelta da parte dei privati. Ora, dovremmo inserire questo concetto.

S P I G A R O L I , *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.* Basta aggiungerlo.

B U R T U L O , *relatore alla Commissione.* Mi sembra che il concetto espresso dal senatore Valitutti potrebbe essere collocato in un comma aggiuntivo.

S P I G A R O L I , *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.* La norma potrebbe essere così formulata: « Per le perizie di carattere giudiziale la competenza sarà esclusiva. ».

V A L I T U T T I . Sono d'accordo sulla sostanza, ma vorrei che il concetto fosse espresso con termini più completi.

B U R T U L O , *relatore alla Commissione.* Aderisco alla proposta del rappresentante del Governo per quanto riguarda la sostanza. Occorre apportare, però, qualche miglioramento formale.

P R E S I D E N T E . Sarebbe opportuno reintrodurre le parole « giudiziali e stragiudiziali » al primo comma.

B E R T O L A . Inserirei anche la menzione degli autori medioevali.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore che, con le modifiche testè proposte, risulta così formulato: « Spetta ai consulenti iscritti nell'albo eseguire perizie giudiziali e stragiudiziali, secondo la specifica competenza riconosciuta all'atto dell'iscrizione, in ordine alla autenticità delle opere di pittura, scultura e di grafica di autore antico, medioevale, moderno e contemporaneo e di oggetti di antichità e di antiquariato ».

(*E approvato*).

Do lettura del comma aggiuntivo proposto dal rappresentante del Governo: « L'esecuzione delle perizie giudiziali di cui al precedente comma è riservata ai consulenti iscritti nel predetto albo ».

Lo metto ai voti.

(*E approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*E approvato*).

Art. 3.

L'albo è distinto in due sezioni. Possono essere iscritti alla prima sezione i docenti di archeologia e di storia dell'arte antica, medioevale e moderna presso le università e i funzionari del ruolo tecnico-scientifico della carriera direttiva dell'Amministrazione delle antichità e belle arti dello Stato e degli enti locali. Per i funzionari del ruolo tecnico-scientifico dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti l'iscrizione all'albo è limitata ai soli fini delle perizie giudiziali.

Possono essere iscritti alla seconda sezione coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e che dimostrino, a giudizio della commissione per la tenuta dell'albo, particolari cognizioni scientifiche e tecniche in materia di arte antica, moderna o contemporanea.

A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del rappresentante del Governo, tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« L'albo è distinto in due sezioni. Possono essere iscritti alla prima sezione i docenti di archeologia, di storia dell'arte antica, medioevale e moderna e di archivistica e diplomatica presso le università e i funzionari del ruolo della carriera direttiva delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, delle biblioteche pubbliche, e degli archivi dello Stato e degli enti locali. Per i funzionari dello Stato l'iscrizione all'albo è limitata ai soli fini delle perizie giudiziali ».

V A L I T U T T I . Stiamo facendo una legge che riguarda l'albo degli esperti in materia artistica, cioè di coloro che dovranno poi dare un giudizio per individuare un auto-

re, il secolo a cui appartiene una determinata opera d'arte, eccetera, ma l'oggetto è sempre l'opera d'arte, cioè si tratta o di pittura o di scultura.

P R E S I D E N T E . Può trattarsi anche di grafica: un codice miniato, per esempio, è un'opera d'arte.

V A L I T U T T I . Ora, è possibile, in linea di fatto, che l'archivista abbia delle conoscenze in materia d'arte, ma non è detto che debba essere un esperto d'arte.

S P I G A R O L I , *sottesegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali.* È esperto di opere di valore storico

V A L I T U T T I . Ma è un'altra competenza

Qui veramente stiamo facendo un albo nel quale entrano tutti coloro che comunque esplicano la loro opera nell'ambito della giurisdizione del Ministero per i beni cultutti.

U R B A N I . C'è una commissione che li sceglie in base alle competenze specifiche.

V A L I T U T T I . Se leggiamo attentamente l'emendamento proposto dal rappresentante del Governo vediamo che c'entrano tutti.

P I O V A N O . Perchè escludere i funzionari della carriera direttiva delle soprintendenze?

U R B A N I . Potrebbe esserci il pericolo di non avere esperti, tra l'altro!

B U R T U L O , *relatore alla Commissione.* Credo che in parte la difficoltà e l'opportunità di un certo allargamento — non sono in grado di valutare tutti i particolari — siano superate proprio dall'emendamento che è stato approvato all'articolo 2. I funzionari chiederanno l'iscrizione per quel ristretto campo in cui si sentono di potere dare un giudizio. Molti funzionari, anche direttori di gallerie moderne, si sentiranno particolarmente portati a giudicare l'arte contemporanea dal 1900 in poi; si sentiranno meno competenti invece a dare un giudizio sulle opere del 1800. Ognuno, quindi, finirà con lo specificare per che cosa si sente portato a dare un giudizio. Non si può, insomma, essere riconosciuti competenti per tutto, e il regolamento cui ci rimandiamo finirà col fissare queste precise norme. Sotto tale aspetto anche il libro e specialmente la parte riguardante la diplomatica rientra nell'opera d'arte minore.

P R E S I D E N T E . Vorrei ricordare al senatore Valitutti che l'articolo 2, che è stato approvato, dice: « opere di pittura, scultura o di grafica di autore antico, medioevale, moderno e contemporaneo e di oggetti di antichità e di antiquariato ». L'indicazione, quindi, è vasta.

V A L I T U T T I . Volevo fare un'osservazione, onorevole Presidente, attinente a ciò che ha detto il relatore. È stato previsto praticamente un albo che consta di due sezioni: alla prima sezione sono iscritti, naturalmente sempre su domanda, quelli che, per il tipo o del loro insegnamento o della loro attività nella pubblica amministrazione, hanno titoli per essere iscritti nella sezione stessa, dato che il fine dell'istituzione dell'albo è quello di registrare coloro che sono competenti in materia d'arte. C'è poi la seconda sezione che è quella in cui si iscrivono i cultori. Ora, ci può essere un bibliotecario o un archivista che abbia particolari conoscenze anche in materia d'arte e che voglia essere iscritto all'albo; chiederà, però, di essere iscritto nella seconda sezione Se si accetta l'emendamento del Governo cade la distinzione tra la prima e la seconda sezione. Se si vuole mantenere la distinzione, non si può approvare l'emendamento Preferisco, pertanto, il testo originario; è molto più logico e chiaro.

P R E S I D E N T E . Non compete al Presidente dire qualcosa che influenzi la Commissione; se dovessi però esprimere

un'opinione, sarei favorevole all'emendamento. Vorrei fare questa osservazione: quando è stato presentato il disegno di legge tre anni or sono, si parlava della direzione generale delle antichità e belle arti con riferimento al Ministero della pubblica istruzione. Adesso invece c'è il Ministero dei beni culturali e ambientali...

V A L I T U T T I . Tale cambiamento non ha comportato, onorevole Presidente, una modifica degli indirizzi.

Si tratta di una delle solite richieste corporative; viviamo in un Paese irrimediabilmente corporativo.

B E R T O L A . Vorrei osservare che la proposta del Governo è una conseguenza logica — a mio parere — delle ultime parole dell'articolo 2: « oggetti di antichità e di antiquariato ». Se invece di scrivere: « oggetti di antichità e antiquariato », si fosse scritto: « oggetti d'arte in genere », la competenza allora sarebbe stata limitata ai competenti nell'ambito di oggetti d'arte sia antichi che moderni. Scrivendo: « oggetti di antichità », evidentemente si comprende tutto il campo dell'archeologia, delle stampe antiche, eccetera.

V A L I T U T T I . Un bibliotecario perchè deve essere competente in materia di antichità e antiquariato?

S P I G A R O L I , *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.* Ci mancherebbe che non lo fosse!

B E R T O L A . Se si lascia « oggetti di antichità e antiquariato », i codici e le stampe antiche conservate nelle biblioteche rientrano in tale categoria. Se si volesse limitare il campo antico basterebbe scrivere: « oggetti d'arte in genere », ossia, di qualunque epoca.

Avrei da fare una seconda osservazione: non capisco perchè si limiti il campo alle perizie giudiziali e non vi rientrino anche quelle stragiudiziali. Se determinate persone sono competenti, possono fare dichiarazioni di autenticità.

S P I G A R O L I , *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.* Tale limitazione non è stabilita soltanto dal nostro emendamento, bensì anche dal testo originario.

U R B A N I . Dobbiamo cercare di approvare un buon provvedimento. Distinguerei, pertanto, la questione dell'estensione dei settori di competenza — è opportuno, secondo me, inserire anche gli oggetti di antichità e antiquariato — dal criterio, tecnico-scientifico, che deve presiedere alla scelta delle categorie che possono appartenere all'albo. Mi par che le due cose siano distinte. L'obiezione di alcuni colleghi, che io condivido, è la seguente: l'inserimento accanto ai docenti universitari di categorie di funzionari che possono essere esperti (c'è in questo caso bisogno di una perizia non generica, ma specifica ad alto livello) è una misura che può travolgere il senso del provvedimento. Ritengo che l'obiezione sia fondata; non esistono, mi pare, oggetti d'arte o di antiquariato per i quali non vi siano degli esperti a livello universitario. Credo, pertanto, ci si potrebbe limitare a quello che dice il primo paragrafo.

P I E R A C C I N I . Il sovrintendente alle belle arti, l'archeologo non sono sempre professori universitari.

U R B A N I . Si dovrebbero escludere, allora, i semplici funzionari, i bibliotecari, eccetera. D'altra parte, se c'è qualcuno di loro che è esperto, potrà essere inserito nella seconda sezione. Questa, secondo me, è la soluzione più opportuna.

S P I G A R O L I , *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.* Mi sembra si stia discutendo in base ad una convinzione che è infondata: cioè, che la carriera direttiva della sovrintendenza delle belle arti, antichità e biblioteche sia qualcosa di diverso dal ruolo tecnico-scientifico dell'amministrazione statale. Si tratta della stessa cosa

Quindi, anche se è stato espresso con parole diverse, il concetto è lo stesso, per cui non vedo la gravità della cosa. Il fatto che si sia voluto allargare il campo non nasconde proprio alcun corporativismo. Si è esteso il numero delle categorie che dovrebbero essere utilizzate nella formazione dell'albo: è chiaro che i docenti di storia dell'arte saranno in quantità di gran lunga maggiore che non i bibliotecari, coloro che si occupano degli archivi di Stato e via dicendo.

Vorrei anche far presente la limitazione dell'iscrizione ai soli fini delle perizie giudiziali, per quanto concerne i funzionari del ruolo tecnico e scientifico, che non è cosa nuova esistendo già nel testo presentato.

V A L I T U T T I . E noi l'accettiamo.

B U R T U L O , *relatore alla Commissione*. Per conto mio non avrei difficoltà ad accettare il testo proposto dal Governo, che mi sembra più specifico; però, sostanzialmente, le due formulazioni affermano lo stesso principio. Infatti, considerata l'ampiezza, la complessità delle competenze in questa materia, non possiamo affermare che un esperto, se iscritto all'albo, è competente in ogni materia, così come non possiamo neanche considerare solo delle grosse categorie; avremo invece che ognuno sarà iscritto nell'albo con una competenza specifica, che potrà anche essere molto circoscritta e riguardare i campi della miniatura, della diplomatica, dei codici, della numismatica, eccetera: credo che, ad esempio, vi sia un campo in cui ad un soprintendente bibliografico deve essere riconosciuta una capacità propria di giudizio.

È però da tenere presente che rischieremmo, nell'elencazione, di dimenticare qualche categoria. Per tali motivi, data la sostanziale analogia delle due formulazioni, se il Governo non insiste, si potrebbe anche lasciare il testo originario.

E R M I N I . In effetti, per quanto riguarda i docenti universitari ogni elencazione è pericolosa. Le discipline d'insegnamento sono infinite e mutano di giorno in giorno.

P R E S I D E N T E . Se dovessi esprimere il mio pensiero non come presidente della Commissione, ma come parlamentare, direi che il testo del Governo, con l'aggiunta delle parole « tecnico-scientifico », dopo le altre « i funzionari del ruolo », appare soddisfacente, almeno a mio sommesso avviso, in quanto integra la norma. D'altronde un'elencazione o esaurisce tutta la materia, o rischia di lasciare gravi lacune.

S P I G A R O L I , *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Accetto tali aggiunte.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento sostitutivo del primo comma proposto dall'onorevole rappresentante del Governo di cui ho già dato lettura, che, integrato come si è or ora detto, e con alcune correzioni formali risulta del seguente tenore: « L'albo è distinto in due sezioni. Possono essere iscritti alla prima sezione i docenti di archeologia, di storia dell'arte antica, medioevale e moderna, di archivistica e di diplomatica presso le università, nonchè i funzionari della carriera direttiva appartenenti ai ruoli tecnico-scientifici delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, delle biblioteche pubbliche, e degli archivi dello Stato e degli enti locali. Per i funzionari dello Stato l'iscrizione all'albo è limitata ai soli fini delle perizie giudiziali ».

V A L I T U T T I . Io dichiaro di votare contro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

B E R T O L A . Mi sembra che tra il primo comma dell'articolo 2 e il secondo comma dell'articolo 3 vi sia una contraddizione, da eliminare in sede di coordinamento: nel primo, infatti, si parla di autore antico, me-

dioevale, moderno e contemporaneo, mentre nel secondo si parla di arte antica, moderna o contemporanea.

P R E S I D E N T E . In sede di coordinamento si procederà senz'altro ad armonizzare le due disposizioni.

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

Art. 4.

La commissione unica per la tenuta dell'albo ha sede presso il Ministero della pubblica istruzione ed è composta da:

1) un consigliere di Stato, che la presiede;

2) un consigliere di Corte d'appello;

3) tre docenti universitari di ruolo dei quali uno di materie archeologiche e due di storia dell'arte medioevale e moderna, eletti dai docenti delle materie stesse ed affini;

4) tre funzionari del ruolo tecnico-scientifico della carriera direttiva dell'Amministrazione delle antichità e belle arti dello Stato e degli enti locali dei quali uno del ruolo degli archeologi e due del ruolo degli storici dell'arte, eletti dagli appartenenti ai rispettivi ruoli;

5) tre esperti designati dalle associazioni dei mercanti d'arte e d'antiquariato con riguardo ai settori di competenza dell'archeologia, dell'arte medioevale e dell'arte moderna e contemporanea.

La commissione è nominata dal Ministro della pubblica istruzione e si rinnova ogni tre anni Essa procede alla costituzione, tenuta e aggiornamento dell'albo, tenendo conto dei titoli e documenti di attività specifica presentati dai richiedenti e, ove occorra, mediante prove teoriche e pratiche.

A tale articolo sono stati presentati emendamenti sia dal relatore che dall'onorevole rappresentante del Governo.

L'emendamento che il Governo presenta è volto a sostituire il punto 4) con il seguente:

« 4) cinque funzionari della carriera direttiva appartenenti ai ruoli tecnico-scientifici dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, delle biblioteche pubbliche e degli archivi dello Stato e degli enti locali, dei quali uno del ruolo degli archeologi e due del ruolo degli storici dell'arte, eletti dagli appartenenti ai rispettivi ruoli; ».

S P I G A R O L I , *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.* Si è voluto allargare il numero dei funzionari del ruolo tecnico-scientifico, che sono divenuti cinque, anche per comprendere i funzionari di settori che non erano previsti, come quelli delle biblioteche e degli archivi dello Stato.

P R E S I D E N T E . Gli emendamenti del relatore sono: al primo comma, alle parole « della pubblica istruzione », sostituire le seguenti: « dei beni culturali e ambientali », analogamente, all'ultimo comma; al punto 3), alle parole: « eletti dai docenti delle materie stesse ed affini », sostituire le seguenti: « designati dalle competenti sezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione »; infine, al punto 4), alle parole: « eletti dagli appartenenti ai rispettivi ruoli », sostituire le seguenti: « designati dalle competenti sezioni del Consiglio superiore delle antichità e belle arti ».

B U R T U L O , *relatore alla Commissione.* Per la verità, alla parola « designati » preferirei la parola « proposti », perchè mi è stato fatto notare che sarebbe più opportuna la proposta di una rosa di nomi con responsabilità di scelta da parte del Ministro, in quanto qualche volta la designazione può essere pericolosa. Analoga modifica va apportata al punto 4).

B E R T O L A . Vorrei far notare al relatore che la sua proposta è certamente dettata dal buon senso, ma non tiene conto della realtà, perchè ho l'impressione che nel Consiglio superiore della pubbilca istruzione vi sia una sola persona che decide e che in questo caso farebbe tutte le designazioni. È, quindi, il caso di riflettere un po' su questa proposta.

S P I G A R O L I , *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.* Esperto in questa materia c'è uno storico dell'arte. Comunque, io direi di lasciare il sistema delle elezioni che, anche se più complicato, evita tuttavia altri inconvenienti.

B U R T U L O , *relatore alla Commissione.* Non vorrei che il sistema delle elezioni creasse tali difficoltà da rendere inapplicabile la norma.

S P I G A R O L I , *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.* Il Consiglio superiore delle antichità e belle arti può scegliere i sovrintendenti ma non i docenti universitari.

P R E S I D E N T E . A titolo personale, vorrei dire che la preoccupazione è generale, perchè in tutti i Consigli vi è sempre una persona che ha maggiore competenza, ma è il Consiglio stesso che avalla ed evita abusi. Quindi, la designazione di questi nomi da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione da un lato e del Consiglio superiore delle antichità e belle arti dall'altro, mi sembra che potrebbe soddisfare.

U R B A N I . Vi sono grossi inconvenienti nel Consiglio superiore della pubblica istruzione...

P R E S I D E N T E . D'altra parte, però, il meccanismo delle elezioni non è facile.

V A L I T U T T I . Vorrei che fossero riletti gli emendamenti proposti dal relatore.

P R E S I D E N T E . Il relatore propone di sostituire, al punto 3), le parole « eletti dai docenti delle materie stesse ed affini », con le altre: « designati dalle competenti sezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione ». Al punto 4) propone di sostituire le parole « eletti dagli appartenenti ai rispettivi ruoli », con le altre: « designati dalle competenti sezioni del Consiglio superiore delle antichità e belle arti ». Ora, a me sembra che dobbiamo pensare bene alla formulazione di questa norma, tenendo presenti i mutamenti introdotti dalla legge 30 luglio 1973, n. 477, nel Consiglio superiore della pubblica istruzione, di cui esiste solo la prima sezione, e tenendo altresì presente che il Consiglio superiore delle antichità e belle arti è destinato a trasformarsi in Consiglio superiore per i beni culturali e ambientali.

S P I G A R O L I , *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.* Oggi, in attesa della ristrutturazione cui provvederanno i decreti che il Governo è stato autorizzato ad emanare dall'articolo 7 della legge 29 gennaio 1975, n. 5, esiste il Consiglio superiore delle antichità e belle arti che può decidere per i sovrintendenti alle antichità, ai monumenti e alle gallerie. Per gli archivi di Stato esiste un Consiglio superiore apposito e infine esiste un Consiglio superiore per le accademie e le biblioteche. Quindi, bisogna citarli tutti.

V A L I T U T T I . Sono favorevole all'emendamento del relatore perchè prevede un procedimento molto più semplice. D'altra parte, nel Consiglio superiore delle antichità e belle arti sono quasi tutti professori universitari, quindi non è vero che vi sia solo un esperto nella materia.

S P I G A R O L I , *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.* Ho parlato del Consiglio superiore della pubblica istruzione!

V A L I T U T T I . Penso che possano essere tutti designati dal Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

S P I G A R O L I , *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.* Anche i docenti?

V A L I T U T T I . Sono quasi tutti docenti...

S P I G A R O L I , *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.* Mi sembra strano che il Consiglio superiore delle

antichità e belle arti debba decidere in ordine ai docenti universitari che dipendono dal Ministero della pubblica istruzione.

P I E R A C C I N I . Ma sono iscritti in un albo che dipende dal Ministero dei beni culturali e ambientali.

Sia pure con molte perplessità, io mi associerei alla tesi ora esposta dal senatore Valitutti, perchè vi è una sistematica in questa materia: noi istituiamo un albo il quale viene mantenuto aggiornato sotto la vigilanza e la resopnsabilità del Ministero dei beni culturali e ambientali. Gli iscritti a tale albo, non dico che dipendano dal suddetto Ministero, ma fanno parte di un organo che è sotto la vigilanza del Ministero stesso; e ne fanno parte non in quanto professori universitari o rappresentanti dell'università, ma in quanto esperti.

Quindi, non mi sembra scorretto il fatto che la designazione possa avvenire da parte del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, che è molto più competente del Consiglio superiore della pubblica istruzione perchè composto di uomini che si occupano di questa materia. Anche dal punto di vista della competenza ministeriale, non credo che possano sorgere equivoci, perchè si tratta, come dicevo, di un albo posto sotto la vigilanza del Ministero dei beni culturail e ambientali.

Per queste considerazioni, mi pare che si possa senz'altro aderire alla tesi del senatore Valitutti. Avrei preferito il sistema delle elezioni, che forse taglierebbe la testa al toro; ma se la Commissione non intende tener fermo il criterio elettivo credo che allora l'organo competente sia il Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

V A L I T U T T I . Signor Presidente, propongo quindi che l'emendamento riguardante i docenti sia corretto, citando il Consiglio superiore delle antichità e belle arti al posto del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

B U R T U L O , *relatore alla Commissione*. Noi vogliamo in definitiva con questa proposta esclusivamente limitare la discrezionalità del Ministro dei beni culturali, ed è allora evidente che il Consiglio superiore delle antichità e belle arti è competente a dare il parere. Pertanto accolgo la proposta del senatore Valitutti.

S P I G A R O L I , *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Io vorrei far presente, perchè si abbia una chiara e precisa conoscenza dell'argomento, prima di tutto che il Consiglio superiore delle antichità e belle arti non è fatto solo di professori universitari, è fatto anche di sovrintendenti alle Gallerie...

D I N A R O . Ma sono sempre esperti, non ci formalizziamo!

S P I G A R O L I , *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Sto solo dicendo che si tengano presenti anche costoro. Ad ogni modo si tenga presente che il Consiglio superiore delle antichità e belle arti è articolato in cinque sezioni, quindi occorre stabilire se si fa riferimento a tutto il Consiglio oppure a talune sue sezioni. Inoltre, occorre citare anche il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche e il Consiglio superiore degli archivi di Stato. Da ultimo io ritengo che sia più opportuno che da parte di questi Consigli superiori venga indicata una rosa di nomi tra i quali il Ministro possa scegliere i componenti della commissione per la tenuta dell'albo, perchè non sarebbe corretto che fosse il Consiglio superiore a sceglierli in via definitiva.

P A P A . Il criterio previsto nel disegno di legge, cioè l'elezione di queste componenti è, a mio avviso, preferibile, anche perchè gli elettori sono pochi. Comunque, in linea subordinata, ove non dovesse essere accolto, potremmo prendere in considerazione la designazione da parte del Consiglio superiore delle antichità e belle arti di cui fanno parte professori universitari ed esperti che hanno competenza a decidere; sono però del parere che devono essere chiamate tutte le se-

zioni del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, non soltanto alcune.

D I N A R O . Sono contrario ad adottare il sistema elettivo in una materia così delicata. Il fatto che gli elettori siano pochi, a mio avviso, aggraverebbe o complicherebbe ulteriormente la questione proprio perchè potrebbe sorgere il pericolo di raggruppamenti che finirebbero per prevalere nella designazione, al di fuori degli interessi obiettivi e dei valori oggettivi dei rappresentanti. Sono favorevole, invece, alla designazione da parte del Consiglio superiore delle antichità e belle arti integrata, ove necessario, dall'intervento del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche. Dico ove necessario, perchè all'articolo 3 abbiamo introdotto i docenti di archivistica e diplomatica.

P R E S I D E N T E . A questo punto vorrei far presente al senatore Papa che, a norma di Regolamento, non possiamo mettere prima ai voti il mantenimento del testo originario, e poi l'emendamento. Inoltre, dobbiamo anche tener conto dell'emendamento presentato dal Governo, il quale parla di cinque funzionari della carriera direttiva e in particolare stabilisce che il settore delle antichità e belle arti sia rappresentato da un archeologo e da due storici dell'arte. Mi sembra, dunque, alla luce di queste considerazioni che la materia non sia matura per la votazione; occorre elaborare ancora il testo dell'emendamento per evitare di trovarci, in sede di coordinamento, di fronte a delle difficoltà. In attesa di questa messa a punto ad opera del relatore, del presentatore del disegno di legge, e del rappresentante del Governo, a me pare opportuno un breve rinvio.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT GIULIO GRAZIANI